

Reg. il 08/01/22 al n. 1766
 456 T bollo €
 109 T ver. €
 €
 109 T loc. €
 731 T int. €
 104 T Ter. €
 649 T Tras. €
 737 Cat. €
 Totale €

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

"ASSOCIAZIONE CINOFILA MANTOVANA - RIFUGIO DEL CANE ABBANDONATO

ODV"

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

1. È costituito in Mantova l'Ente del Terzo Settore in forma di organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE CINOFILA MANTOVANA – RIFUGIO DEL CANE ABBANDONATO ODV", di seguito indicata con il termine "Associazione".

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Mantova, Strada Bosco Virgiliano snc.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può avvenire su delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 4 - Oggetto e Scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile e culturale di protezione degli animali da affezione ed in particolar modo dei cani e dei gatti, difendendoli da ogni crudeltà ed abuso, ivi compresa la vivisezione.

2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli



Il Funzionario
 Donato Severino Giuliano

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281,

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

3. In particolare l'Associazione si propone di:

- tutelare gli animali da affezione e prevenire il randagismo;
- promuovere, disciplinare, organizzare attività a tutela del diritto degli animali;
- favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo – animale sia in ambiente urbano che rurale per mezzo anche di attività educativa, rivolta in particolar modo alle scuole di ogni ordine e grado;
- svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite nonché effettuare direttamente interventi di sterilizzazione sugli ospiti della/e struttura/e gestita/e;
- favorire e perseguire l'attività di gestione dei concentramenti animali, in particolar modo dei canili pubblici ai sensi dell'art. 4 della L. 281/91; gestire in modo diretto o su apposita convenzione Rifugi per cani e/o gatti abbandonati e dispersi, combattendo il randagismo a tutela sia del cane che della pubblica igiene;
- favorire lo sviluppo e l'applicazione delle tecniche che favoriscono l'introduzione di animali in ambienti protetti e della Pet Therapy al fine di ottenere il miglioramento della qualità della vita umana nel pieno rispetto

del benessere animale;

- favorire l'integrazione e la collaborazione con Servizi ed Enti Pubblici e Privati nonché altre Associazioni al fine di raggiungere gli scopi statutari dell'Associazione.

4. Le dette attività istituzionali potranno essere identificate, dal punto di vista organizzativo, con la creazione di appositi settori.

5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse.

6. L'Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela dei diritti degli animali da affezione, può farsi promotrice di attività culturali, ricreative, e di quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative provvedendo, altresì, alle necessarie attrezzature che mettano in grado gli associati di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo della difesa degli animali da affezione.

Art. 5 – Attività di Volontariato ed Organizzazione

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente

sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione stessa come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

5. L'Associazione può instaurare contratti di collaborazione o assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

6. L'Associazione provvederà ad assicurare gli aderenti che prestino opera di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate sociali permesse dalla legge.

2. Gli avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell'Associazione.

3. Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

a) Contributi:

- Quote associative degli associati
- Contributi da privati
- Contributi da organismi nazionali o internazionali

b) Attività istituzionali:

- Contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche, finalizzati

esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

- Rimborsi derivanti da convenzioni
- c) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- d) Altre entrate e proventi:
 - Donazioni e lasciti testamentari
 - Redditi derivanti dal suo patrimonio
 - Altro

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa annua che i soci devono versare all'atto dell'adesione e annualmente entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota.

Art. 7 - Soci

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione ed in particolar modo non possono essere cacciatori, vivisettori, allevatori e commercianti di animali d'affezione. È esclusa la possibilità di avere soci temporanei.

3. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la sottoscrizione di uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale in caso di domanda avanzata da minorenne.

4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Si formalizza con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e si perfeziona con il rilascio della tessera e con l'iscrizione nel libro soci.

5. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

8. Si decade da socio per:

- dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo; il recesso ha efficacia dopo 15 gg dalla della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi o per il reiterarsi di comportamenti scorretti che abbiamo comportato 3 richiami scritti. L'esclusione può essere deliberata anche per mancato pagamento della quota associativa, in quanto tale mancato versamento

pone l'Associazione in gravi difficoltà. L'esclusione ha effetto dopo 15 giorni dalla notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. Nel caso in cui il socio non condivida le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata, egli può fare ricorso all'Assemblea dei Soci.

- per decesso.

9. Le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate.

10. Sono soci ordinari coloro che aderiscono alla Associazione nel corso della sua esistenza.

11. Sono soci onorari coloro che saranno nominati dall'Assemblea su segnalazione del Consiglio Direttivo, poiché si sono distinti per meriti attinenti gli scopi perseguiti dall'Associazione.

12. I soci, indipendentemente dalla loro qualità di soci ordinari o onorari hanno pari diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la approvazione dei bilanci e per la nomina degli organi associativi. Eventuali soci minorenni eserciteranno il loro diritto di voto mediante uno dei soggetti che esercitano su di loro la potestà genitoriale.

13. I soci appartenenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

14. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

15. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto al Segretario

dell'Associazione il quale deve provvedere entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

16. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai locali dell'Associazione, compatibilmente con le esigenze della sicurezza e di operatività della stessa.

17. Tutti i soci hanno diritto di voto nella nomina degli organi direttivi e di modifica dello Statuto.

18. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

19. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Segretario

2. È facoltà dell'Assemblea nominare, in occasione del rinnovo degli organi sociali, il Collegio dei revisori contabili o un Revisore unico.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci. Non hanno diritto di voto i soci che

non hanno versato la quota sociale. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto, purché risulti iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi. Il socio minorenni esercita il proprio diritto di voto per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la potestà genitoriale.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove mediante lettera raccomandata spedita ai soci o consegnata a mano almeno 15 giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale almeno 20 giorni prima della data della riunione. Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi, purché sia garantito in ogni caso un minimo di preavviso rispetto alla data fissata dell'adunanza.

3. L'Assemblea è convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo entro il 30 aprile.

5. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati

attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua decisa dal Consiglio;

- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi, in seconda convocazione – indetta almeno 24 ore dopo la prima – qualunque sia il numero dei partecipanti;

7. L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole della metà più uno dei votanti;

8. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

9. Fatto salvo quanto previsto in caso di eventuale scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammessi voti per delega.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vicepresidente, il verbale della riunione è redatto da un Segretario nominato dal Presidente.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: attua le deliberazioni dell'Assemblea, delibera sulle richieste di ammissione a socio, procede alla stipulazione dei contratti di collaborazione determinandone il compenso, formula il regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo svolge ogni altra attività non espressamente assegnata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

6. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

7. Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative e le attività dell'Associazione, autorizzando le relative entrate e le spese, nei limiti delle somme stanziare per i diversi titoli del bilancio preventivo.

8. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri eletti fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dopo la sua elezione, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, e il Segretario.

10. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

11. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, diviene consigliere il primo dei non eletti dall'Assemblea.

12. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro 30 giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

13. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un consigliere e la comunicazione

deve avvenire con lettera agli interessati o, in sostituzione, con eventuali mezzi concordati.

14. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. Il Verbale della riunione è redatto dal Segretario.

15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, sarà determinante il voto del Presidente.

Art. 11 – Presidente, Vicepresidente, Segretario

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza internazionale, nazionale e locale.

2. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre querela.

3. Il Presidente può conferire procura a uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

4. Il Presidente svolge funzione di moderazione e di equilibrio durante le discussioni ed i dibattiti che si svolgono nell'Assemblea.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

6. In caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, egli è sostituito nelle sue attribuzioni da un altro consigliere o da un associato indicati dal Presidente.

7. Il Segretario cura la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio e

del Libro degli Associati.

Art. 12 - Nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale dei Conti

1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.

2. L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs N. 117/2017.

Art. 13 - Libri

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

Art. 14 Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 15 - Avanzi di gestione

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

Art. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea.

3. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Mantova.

Art. 18 – Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia fissate dalla legge.